

News

CDL

RESPONSIBILI

**II DPO
CED - STUDIO PROFESSIONALE**

Consulenti del lavoro e privacy: CED e la nomina del DPO

Chi è il DPO

Il responsabile della protezione dei dati personali (di seguito “RPD”; o anche conosciuto come Data protection officer) è una figura prevista dall’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “RGPD”).

Si tratta di un soggetto designato dal titolare o dal responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e di controllo, consultive, formative e informative relativamente all’applicazione del RGPD.

A tal fine, deve essere “tempestivamente e adeguatamente” coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali anche con riferimento ad attività di interlocuzione con l’Autorità (quali, ad esempio, audizioni, accertamenti ispettivi o riunioni svolte a vario titolo; cfr. art. 38, par. 1 del RGPD).

Coopera, inoltre, con l’Autorità e costituisce il punto di contatto rispetto a quest’ultima e agli interessati, in merito alle questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del RGPD).

Quale formazione

Il RPD, al quale non sono richieste specifiche attestazioni formali o l’iscrizione in appositi albi, deve possedere un’approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati personali, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento.

Deve poter offrire, con il grado di professionalità adeguato alla complessità del compito da svolgere, la consulenza necessaria per progettare, verificare e mantenere un sistema di gestione dei dati personali, coadiuvando il titolare o il responsabile del trattamento nell’adozione di un complesso di misure organizzative (anche di sicurezza) e garanzie adeguate al contesto in cui è chiamato a operare. Deve inoltre agire in piena indipendenza (considerando 97 del RGPD) e autonomia, senza ricevere istruzioni in ordine all’esecuzione dei menzionati compiti e riferendo direttamente ai vertici del titolare o del responsabile del trattamento (art. 38, par. 3 del RGPD).

Il responsabile della protezione dei dati personali deve poter disporre, infine, di risorse (personale, locali, attrezzature, ecc.) necessarie per l’espletamento dei propri compiti (art. 38, par. 2 del RGPD).

Quando c’è l’obbligo di nomina

Sono tenuti alla designazione del RPD il titolare o il responsabile del trattamento che rientrino nei casi previsti dall’art. 37, par. 1, lettere b) e c), del RGPD.

Si tratta di soggetti le cui principali attività (in primis, le attività c.d. di core business) consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala o in trattamenti su larga scala di categorie particolari di dati personali o di dati relative a condanne penali e a reati (per quanto attiene alle nozioni di “monitoraggio regolare e sistematico” e di “larga scala”, v. Gruppo ex art. 29, “Linee guida sui responsabili della protezione dei dati” del 5 aprile 2017, WP 243 rev. 01 , paragrafi 2.1.3 e 2.1.4).

Il diritto dell’Unione o degli Stati membri può prevedere ulteriori casi di designazione obbligatoria del RPD (art. 37, par. 4 del RGPD; cfr., in tal senso, ad esempio, art. 2-sexiesdecies del D. lgs. 196/2003).

Le specifiche della norma

Scendendo nel dettaglio l’art 37 del GDPR, le Linee Guida WP243 e le FAQ del Garante sul Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) Doc-Web 8036793, sono da considerarsi i provvedimenti di riferimento.

In ambito privato, scatta, come detto, l’obbligo di nomina del DPO quando tra le attività principali vi sono trattamenti:

- che per loro natura, ambito di applicazione o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala (art. 37.1.b GDPR)
- di dati particolari o di dati relativi a condanne penali e a reati su larga scala. (art. 37.1.c GDPR)

Lo studio del consulente

Le “attività principali” di uno studio professionale consistono nelle operazioni necessarie al raggiungimento dei suoi obiettivi primari.

Analizzando l’attività principale di uno studio di CdL ovvero la selezione e la gestione del personale sono gli unici processi aziendali in cui per conto dell’azienda cliente si trova a raccogliere dati particolari o a trattare, in alcuni casi, dati giudiziari.

Dal momento che, come si è visto, siamo fuori dalle attività principali, per stavolta non ci interessa approfondire quanto “importanti” siano state le nuove assunzioni. Siamo già in grado di escludere il criterio c) dell’Art. 37.1.c GDPR.

Il GDPR all’art. 37.1.b GDPR cita poi il concetto di “monitoraggio regolare e sistematico” senza definirlo. Per la sua interpretazione, ci vengono in aiuto le Linee Guida WP243, in cui si fa notare invece il riferimento al “monitoraggio del comportamento degli interessati”. Anche in questo caso si può escludere l’applicabilità della norma allo studio professionale.

Nei casi diversi da quelli previsti dall'art. 37, par. 1, lettere b) e c), del RGPD, la designazione del RPD non è obbligatoria (ad esempio, in relazione a trattamenti effettuati da **liberi professionisti operanti in forma individuale o comunque che non effettuano trattamenti su larga scala**;

- amministratori di condominio;
- agenti, rappresentanti e mediatori non operanti su larga scala;
- imprese individuali o familiari; piccole e medie imprese, con riferimento ai trattamenti dei dati personali connessi alla gestione corrente dei rapporti con fornitori e dipendenti - a tale ultimo riguardo, cfr. anche considerando 97 del RGPD, in relazione alla definizione di attività "accessoria").

Eseguendo un'attenta analisi del regolamento si può affermare che siano soggetti agli obblighi di nomina del D.P.O. **tutte quelle imprese e quei professionisti che, tenendo ben presente il summenzionato concetto di larga scala, operano su banche dati (clienti, dipendenti e fornitori, consulenti)**, effettuano attività di marketing attraverso cookies di profilazione online dei clienti, trattano dati particolari o relativi a condanne penali e rati, utilizzano strumenti tecnologici di videosorveglianza (anche digitale), o di controllo degli accessi, gestiscono un sito web.

Il Garante per la protezione dei dati, ha precisato, all'interno delle frequently asked questions, pubblicate sul proprio sito web, che ricorrendo i presupposti summenzionati, gli enti privati, che rientrano nell'ambito della seguente elencazione, anche se non esaustiva, sono tenuti a nominare un D.P.O.

- Istituzioni finanziarie e istituti di credito;
- Società di recupero crediti;
- Compagnie assicurative;
- Aziende sanitarie private;
- Società di servizi e/o consulenza;
- **Centri elaborazione dati;**
- Società di somministrazione di pubblica utilità (es. energia elettrica);
- Società di trasporti;
- Strutture alberghiere;
- Società commerciali ed industriali che trattano una grossa mole di dati personali dei propri clienti, fornitori, consulenti esterni, tale da rientrare nei requisiti di larga scala;
- Studi professionali associati.

Il Consulente del Lavoro che si avvale dell'operato di un CED dovrà prestare particolare attenzione all gestione da parte dello stesso dei profili ed obblighi privacy.

In ogni caso, resta comunque raccomandata, anche alla luce del principio di accountability che permea il RGPD, la designazione di tale figura (v., in proposito, WP 243, cit., par. 1), i cui criteri di nomina, in tale evenienza, rimangono gli stessi sopra indicati.

Il ruolo di RPD può essere ricoperto da un dipendente del titolare o del responsabile (non in conflitto di interessi) che conosca la realtà operativa in cui avvengono i trattamenti; l'incarico può essere anche affidato a soggetti esterni. In entrambi i casi, i soggetti designati devono essere in grado di garantire l'effettivo assolvimento dei compiti che il RGPD assegna a tale figura. Il RPD scelto all'interno andrà nominato mediante specifico atto di designazione (ad es. lettera d'incarico), mentre quello scelto all'esterno, che dovrà avere le medesime prerogative e tutele di quello interno, dovrà operare in base a un contratto (cfr. art. 37, par. 6 del RGPD, ove si fa riferimento al "contratto di servizi"). Tali atti, da redigere in forma scritta, dovranno contenere la designazione del RPD e indicare espressamente i compiti ad esso attribuiti, le risorse assegnate per il loro svolgimento, nonché ogni altra utile informazione in rapporto al contesto di riferimento.

Nell'esecuzione dei propri compiti, il RPD (interno o esterno) dovrà ricevere supporto adeguato in termini di risorse finanziarie, infrastrutturali e, ove opportuno, di personale. Il titolare o il responsabile del trattamento mantengono comunque la piena responsabilità in ordine all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati.

Il RPD, in ragione dell'autonomia d'azione specificatamente attribuita al medesimo dalla normativa (artt. 38 e 39 del RGPD), non può essere nominato responsabile del trattamento, figura quest'ultima distinta ed espressamente disciplinata dall'art. 28 del RGPD.

Il titolare o il responsabile del trattamento è tenuto a pubblicare i dati di contatto del RPD designato e a comunicarli al Garante (art. 37, par. 7 del RGPD).

Non è necessario pubblicare il nominativo del RPD, purché i relativi dati di contatto consentano che lo stesso sia direttamente e agevolmente raggiungibile (ad es. per il tramite di un indirizzo e-mail a ciò dedicato).

Il nominativo del responsabile della protezione dei dati e i relativi dati di contatto vanno invece comunicati all'Autorità di controllo tramite una procedura telematica ad hoc (<https://servizi.gpdp.it/comunicazionerpd/s/>), provvedendo, con le medesime modalità, al loro tempestivo aggiornamento in caso di modifica dei predetti dati o di sostituzione del soggetto designato.

Tale procedura rappresenta l'unico canale di contatto utilizzabile a questo specifico fine; maggiori informazioni in merito sono reperibili alla pagina <https://www.gpdp.it/regolamentoue/rpd#PROCEDURA>, ove sono riportate le apposite istruzioni e le relative FAQ.

Il RGPD prevede espressamente che il RPD possa essere un “dipendente” del titolare o del responsabile del trattamento (art. 37, par. 6, del Regolamento) in grado di svolgere le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, nonché in collaborazione diretta con il vertice dell’organizzazione.

Il RPD, inoltre, da individuarsi comunque in una persona fisica, potrà essere supportato anche da un apposito ufficio dotato delle competenze necessarie ai fini dell'assolvimento dei propri compiti.

Qualora il RPD sia individuato in un soggetto esterno, quest'ultimo potrà essere anche una persona giuridica (v. WP 243, par. 2.5), purché sia indicata la persona fisica atta a fungere da punto di contatto con gli interessati e con l’Autorità di controllo.

Al fine di agevolare il soggetto esterno che opera come RPD, sarebbe altresì opportuno individuare all’interno dell’organizzazione del titolare o del responsabile, una figura, che funga da referente per il RPD